

Professione Ingegnere

Suppl. n. 3 al n. 51/03 del

Bollettino dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

notizie

Direttore Responsabile: Ing. Carlo Pau – Redazione, Amm.ne: Via Canepa n° 3 09170 ORISTANO – Tel. 0783 310060 – Fax 0783 217389
Autorizzazione Tribunale di Oristano n° 3/94 del 4/7/94 – Spedizione in Abbonamento Postale Art. 2 Comma 20 / C Legge n° 662/96 – ORISTANO



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 00186 ROMA - VIA ARENULA, 71

PRESIDENZA E SEGRETARIA

00187 ROMA - VIA IV NOVEMBRE, 114

TEL. 06.6976701 r.a. - FAX 06.69767048

Roma, 28.04.04

Prot. n. 46616/U-CA/04

Al Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Oristano
Via Canepa, 5
09170 Oristano

Oggetto: 50° Congresso Nazionale Ordini degli Ingegneri anno 2005

Si ha il piacere di comunicare che questo Consiglio Nazionale ha accolto positivamente la richiesta di codesto Ordine di organizzare il 50° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri che si terrà nell'anno 2005.

L'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE DELEGATO
(dott.ing. Alessandro Biddau)

IL PRESIDENTE
(dott.ing. Sergio Polese)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Via Canepa, 3 - Tel. 0783 310060 - Fax 0783 217389 - 09170 ORISTANO

e-mail: segreteria@ording.or.it - Codice Fiscale 8000459 095 8

Prot. N. 144/04

Risposta a nota N. _____

del. _____

Oristano, 13.05.2004

Al Presidente del Consiglio
Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre n. 114
00187 ROMA

Oggetto: 50° Congresso Nazionale degli Ordini degli Ingegneri anno 2005.

Caro Presidente

la notizia dell'assegnazione del Congresso Nazionale dell'anno 2005, se da un lato ci fa sentire il peso di una grande responsabilità nei confronti del nostro territorio ma soprattutto della nostra categoria, dall'altro ci riempie di soddisfazione per l'attestazione di stima che il Consiglio Nazionale ci ha voluto così accordare; per assolvere a questo mandato moltiplicheremo l'impegno affinché Oristano e la sua Provincia possano accogliere al meglio il 50° Congresso degli Ordini degli Ingegneri.

Colgo l'occasione per formulare da parte mia e di tutto il Consiglio Direttivo un sincero, cordiale ringraziamento a te ed a ciascuno dei Consiglieri del Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

IL PRESIDENTE DELL'ORDINE

(dott. ing. Silvio Serpi)



COMUNICAZIONI – QUOTA 2004

Ricordiamo che è scaduto il termine di pagamento della quota 2004 di iscrizione. A seguito dell'approvazione del bilancio preventivo 2004 la quota di iscrizione all'Albo per il corrente anno è stata definita in: € 170,50 dal 1° giugno (art. 3 del Regolamento); € 193,75 dal 1° luglio (art. 4 del Regolamento). Chi non avesse provveduto, potrà effettuare il pagamento secondo le seguenti modalità:

- a) Versamento diretto presso la segreteria dell'Ordine (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30, giovedì dalle ore 16:00 alle ore 18:00);
- b) Versamento con bonifico bancario sul conto corrente dell'Ordine n° 1253/34, presso la Banca di Roma, agenzia di Oristano, ABI: 03002, CAB 17400, indicando nome, cognome, causale e anno di riferimento;
- c) Versamento sul conto corrente postale (allegato) n. 15608094 intestato all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano, nel quale dovrà essere indicata la causale del versamento.

CHIAMATA ALLE ARMI

In concomitanza con il Congresso Nazionale degli Ingegneri, il nostro Ordine è chiamato ad organizzare, insieme al Comitato Organizzatore costituito dal C.N.I., il Torneo Nazionale di Calcio degli Ordini degli Ingegneri d'Italia, autorizzato dalla F.I.G.C. regionale. Il torneo prevede una prima fase eliminatoria che si svolgerà nel periodo di maggio/giugno 2005, a cui parteciperanno oltre 35 squadre. La fase finale, alla quale saranno ammesse 8 squadre, verrà disputata a settembre dello stesso anno, la settimana antecedente il Congresso. Il Consiglio ritiene che sia importante, quale Ordine ospitante, partecipare attivamente al torneo, ed a tale scopo ha incaricato l'Ing. Michele Scanu di coordinare l'allestimento di una squadra rappresentativa della Provincia di Oristano. Chiunque voglia entrare a far parte della squadra è pregato di contattare la segreteria dell'Ordine o lo stesso Ing. Scanu, possibilmente entro i primi 10 giorni di luglio 2004, in modo da poter programmare insieme l'attività della stessa squadra. Inizialmente si vorrebbe proporre di riunirsi per giocare insieme alcune "partitelle" possibilmente entro il mese di luglio, per poi ritrovarsi a settembre, valutando la possibilità di partecipare ad un eventuale torneo interprofessionale o comunque allenarsi settimanalmente anche disputando incontri amichevoli con altre squadre amatoriali della provincia. Precisato che l'attuale regolamento consente di iscrivere a referto un massimo di 25 giocatori e di effettuare in ciascun incontro fino a 6 sostituzioni a prescindere dal ruolo, è chiaro che ci si augura la più ampia adesione all'iniziativa. Al momento si sta inoltre ricercando un allenatore al quale affidare la conduzione tecnica della squadra.

Dal punto di vista organizzativo del torneo, il Consiglio è alla ricerca delle sedi che dispongano di un campo inerbato e sta promovendo i primi contatti con le sezioni locali della F.I.G.C. e dell'A.I.A.

Considerato l'importante impegno che è chiamato sostenere l'Ordine si fa appello alla passione sportiva degli iscritti anche per la pratica organizzazione del torneo, perciò chiunque voglia adoperarsi in tal senso potrà dichiarare la sua disponibilità al Consiglio.

Legge sulla privacy

La legge 196 del 2003 impone delle regole per la tutela della privacy e per il controllo dei dati e i comportamenti da adottare.

Il DPS (Documento Programmatico della Sicurezza) da predisporre entro il 30 giugno 2004 rappresenta il manuale della pianificazione dei dati in azienda, studio professionale ecc. e risulta obbligatorio ai fini dell'adeguamento normativo soprattutto in considerazione dei controlli e delle sanzioni amministrative e penali.

Il DPS va redatto e aggiornato ogni anno entro il 31 marzo (solo nel 2004 la scadenza è di fine giugno).

L'obbligo è rivolto a tutti coloro che trattano dati personali comuni, dati sensibili e giudiziari. Questi dati dovranno essere custoditi, controllati e protetti; dovranno inoltre essere adottate le misure per prevenire danneggiamenti, perdite o distruzione anche accidentali.

In definitiva all'interno degli studi professionali l'attività di elaborazione dei dati deve essere fatta sempre nel rispetto delle misure minime di sicurezza, riducendo al minimo anche il rischio di accesso non autorizzato.

Per chiarezza si riportano stralci della norma e circolare applicativa.

Obblighi di sicurezza e documento programmatico: al 30 giugno la redazione del "dps"

Oggetto: prima applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali in materia di "misure minime" di sicurezza (artt. 31-36 e Allegato B) al d.lg. n. 196/2003).

Il Codice entrato in vigore il 1° gennaio 2004 ha confermato e aggiornato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali e dei sistemi informatici e telematici introdotta nel 1996.

Diversi principi affermati dal nuovo Codice non sono nuovi per gli operatori.

In particolare è stato confermato il principio (evidenziato con maggiore chiarezza dalle nuove disposizioni) secondo cui le "misure minime", di importanza tale da indurre il legislatore a prevedere anche una sanzione penale, sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza ([art. 33 del Codice](#)).

In materia, come già previsto dalla [legge n. 675/1996](#), si distinguono *due distinti obblighi*:

a) l'obbligo più generale di ridurre al minimo determinati rischi.

Occorre custodire e controllare i dati personali oggetto di trattamento per contenere nella misura più ampia possibile il rischio che i dati siano distrutti, dispersi anche accidentalmente, conoscibili fuori dei casi consentiti o altrimenti trattati in modo illecito.

Resta in vigore, oltre alle cosiddette "misure minime", l'obbligo di adottare ogni altra misura di sicurezza idonea a fronteggiare le predette evenienze, avuto riguardo alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle caratteristiche del trattamento, di cui si devono valutare comunque i rischi ([art. 31](#)).

Come in passato, l'inosservanza di questo obbligo rende il trattamento illecito anche se non si determina un danno per gli interessati; viola inoltre i loro diritti, compreso il diritto fondamentale alla protezione dei dati personali che può essere esercitato nei confronti del titolare del trattamento (artt. [1](#) e [7](#), comma 3, del Codice), ed espone a responsabilità civile per danno anche non patrimoniale qualora, davanti al giudice ordinario, non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarlo (artt. [15](#) e [152](#) del Codice);

b) nell'ambito del predetto obbligo più generale, il dovere di adottare in ogni caso le "misure minime".

Nel quadro degli accorgimenti più ampi da adottare per effetto dell'obbligo ora richiamato, occorre assicurare comunque un livello minimo di protezione dei dati personali.

Pertanto, in aggiunta alle conseguenze appena ricordate, il Codice conferma l'impianto secondo il quale l'omessa adozione di alcune misure indispensabili ("minime"), le cui modalità sono specificate tassativamente nell'Allegato B) del Codice, *costituisce anche reato* ([art. 169 del Codice](#), che prevede l'arresto sino a due anni o l'ammenda da 10 mila euro a 50 mila euro, e l'eventuale "ravvedimento operoso" di chi adempie puntualmente alle prescrizioni impartite dal Garante una volta accertato il reato ed effettua un pagamento in sede amministrativa, ottenendo così l'estinzione del reato).

1. LE NUOVE "MISURE MINIME": TERMINI PER L'ADOZIONE

1.1. Il Codice, come previsto dalla [legge n. 675/1996](#) e come dovrà avvenire periodicamente in base all'evoluzione tecnologica ([art. 36 del Codice](#)), ha *aggiornato l'elenco* delle "misure minime" le cui modalità di applicazione, sulla base di alcune prescrizioni di ordine generale ([artt. 33-35 del Codice](#)), sono indicate analiticamente nelle 29 regole incluse nell'Allegato B) del medesimo Codice.

Analogamente a quanto avveniva in passato, *le misure minime sono diverse* a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici, oppure riguardi dati sensibili o giudiziari.

Per alcune di esse sono previste scadenze periodiche, ma le "misure minime" che erano già obbligatorie in passato devono essere adottate ancora oggi *senza* attendere il decorso di termini transitori.

1.2. Il termine transitorio che permette di adottare le misure entro il 30 giugno 2004 riguarda solo *le nuove misure* ([art. 180, comma 1, d.lg. n. 196/2003](#); per la precedente disciplina, v. gli artt. [15](#), comma 2 e [41](#) l. n. 675/1996, il d.P.R. n. 318/1999 e la [l. n. 325/2000](#)).

È previsto un periodo più ampio per l'adeguamento (fino al 1° gennaio 2005) solo se, in un caso del tutto particolare, ricorrano obiettive ragioni di natura tecnica.

Si tratta dell'ipotesi specifica (che riguarda solo i trattamenti effettuati con strumenti elettronici) in cui il titolare del trattamento, alla data del 1° gennaio scorso, disponeva di strumenti elettronici che, per le predette obiettive ragioni esclusivamente tecniche, documentate in un *atto a data certa* da redigere al più tardi entro il 30 giugno 2004, non consentono di applicare immediatamente, in tutto o in parte, le *nuove* misure minime. Sempre in questo circoscritto caso, nel quale si è obbligati a prevenire comunque un in-

cremento dei rischi ([art. 180, comma 3, del Codice](#)), occorre conservare il documento a data certa il quale non va trasmesso al Garante, che può però richiederne l'esibizione in sede di accertamento anche ispettivo ([artt. 157 ss. del Codice](#)).

Per quanto riguarda le modalità per far risultare una "data certa" si dovrà applicare la disciplina civilistica in materia di prova documentale (v. in particolare, gli artt. 2702-2704 del codice civile) e si potranno tenere presenti i suggerimenti formulati dal [Garante in un parere del 2000](#) qui allegato, e redatto a proposito di un analogo documento previsto in tema di sicurezza ([art. 1 l. n. 325/2000](#)).

In materia di "misure minime", anche quando si rediga il documento a data certa, non va pertanto effettuata alcuna comunicazione al Garante; dalla circostanza che l'Autorità abbia ricevuto eventuali note in proposito, spesso peraltro succinte, il titolare del trattamento non potrà inoltre desumere, anche in caso di mancato riscontro, alcun assenso o autorizzazione del Garante a proseguire il trattamento dei dati con le modalità dichiarate.

2. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO SULLA SICUREZZA

2.1 Anche la redazione del DPS è una "misura minima", prevista dall'Allegato B).

Si tratta di una misura non nuova, sebbene sia aumentato il numero dei soggetti che deve redigere il DPS e sia parzialmente diverso il suo necessario contenuto.

Infatti, la precedente disciplina *prevedeva già* l'obbligo di predisporre e aggiornare il DPS, almeno annualmente, in caso di trattamento di dati sensibili o relativi a determinati provvedimenti giudiziari effettuato mediante elaboratori accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico (artt. [22](#) e [24](#) l. n. 675/1996; art. 6 d. P.R. n. 318/1999).

I soggetti tenuti a predisporre il DPS hanno potuto redigerlo per la prima volta entro il *29 marzo 2000* o, al più tardi, entro il *31*

dicembre 2000 (artt. [15](#), comma 2 e [41](#), comma 3 l. n. 675/1996; [l. n. 325/2000](#)); dovendo rispettare l'obbligo di revisione almeno annuale, hanno dovuto aggiornare il DPS negli anni successivi, anche nel 2003.

2.2. In base al nuovo Codice, la misura minima del DPS deve essere ora adottata dal titolare di un trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con strumenti elettronici, attraverso l'organo, ufficio o persona fisica a ciò legittimata in base all'ordinamento aziendale o della pubblica amministrazione interessata (art. [34](#), comma 1, lett. g), del Codice; [regola 19 dell'Allegato B](#)).

Come accennato, il DPS deve essere redatto da alcuni soggetti che non vi erano precedentemente tenuti (ad esempio, da chi trattava dati sensibili o giudiziari, ma con elaboratori non accessibili mediante una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico).

Inoltre, a differenza del passato, la categoria dei dati giudiziari è oggi rappresentata anche da altri dati personali, riferiti ad esempio a provvedimenti giudiziari non definitivi o alla semplice qualità di imputato o indagato (v. [art. 4 del Codice](#)).

Infine, il contenuto stesso del DPS è arricchito da nuovi elementi che si aggiungono a quelli necessari in base alla precedente disciplina o ne specificano alcuni aspetti. Ad esempio, nel DPS occorre descrivere ora i criteri e le modalità per ripristinare la disponibilità dei dati in caso di distruzione o danneggiamento delle informazioni o degli strumenti elettronici; occorre individuare poi i criteri da adottare per cifrare o per separare i dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale trattati da organismi sanitari ed esercenti le professioni sanitarie ([regole 19.8 e 24 dell'Allegato B](#)).

2.3. Benché non si tratti a rigore di una misura "nuova", è quindi legittimamente

sostenibile che il DPS da redigere quest'anno per la prima volta, o da aggiornare, possa essere predisposto *al più tardi entro il 30 giugno 2004*, anziché necessariamente entro il 31 marzo, data che è invece prevista a regime per i prossimi anni, a partire dal 2005 (cfr. [regola 19](#)).

Si perviene a questa conclusione per tutti i destinatari dell'obbligo:

a) sia per coloro che devono redigere il DPS per la prima volta nel 2004;

b) sia per chi, già dotato di un DPS redatto o aggiornato nel 2003, ritenga necessario utilizzare un trimestre in più, rispetto al prossimo 31 marzo, per curare la stesura di un testo significativo e più impegnativo nella ricognizione dei rischi e degli interventi previsti.

Il termine più ampio del 30 giugno 2004 permetterà di utilizzare facoltativamente il modello-base e semplificato di DPS che il Garante è in procinto di porre a disposizione dei titolari del trattamento interessati, soprattutto per le realtà medio-piccole che non si attiveranno entro il 31 marzo.

Non sussistono infine margini per sostenere che il DPS possa essere redatto per la prima volta o aggiornato solo nel 2005. Il DPS è peraltro una misura da adottare con un documento, anziché un accorgimento da applicare direttamente a strumenti elettronici, per cui non è possibile invocare un differimento al 2005 neppure in applicazione dello speciale meccanismo già descritto a proposito delle obiettive ragioni tecniche relative a strumenti elettronici.

3. RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA AL BILANCIO D'ESERCIZIO

3.1 Le scelte di fondo sulle modalità di trattamento sotto il profilo della sicurezza competono alle persone e agli organi legittimati ad adottare decisioni ed esprimere a vari livelli, in base al proprio ordinamento interno, la volontà della società, ente o altro organismo titolare del trattamento ([art. 4, comma 1, lett. f\), del Codice](#)).

In questo quadro, il Codice ha introdotto una nuova regola per rendere meglio edotti gli organi di vertice del titolare del trattamento e responsabilizzarli in materia di sicurezza, attraverso l'obbligo di riferire nella relazione di accompagnamento a ciascun bilancio di esercizio circa l'avvenuta redazione o aggiornamento del DPS che sia obbligatorio come misura "minima" o che sia stato comunque adottato ([regola 26 Allegato B](#)).

Anche questa menzione rappresenta una misura "minima" nuova, indicata tra quelle di "tutela e garanzia" ([regole 25 e 26](#)).

3.2 I soggetti pubblici e privati tenuti in passato a predisporre o aggiornare il DPS, e che per il 2004 possono come detto aggiornarlo entro il 30 giugno del presente anno, dovranno riferire secondo la [regola 26](#) già a partire dalla relazione sul bilancio di esercizio per il 2003, con riferimento al DPS già eventualmente aggiornato per il 2004, oppure menzionando l'adozione o aggiornamento avvenuto nel 2003 e indicando sinteticamente che si aggiornerà il DPS entro il 30 giugno 2004.

I soggetti pubblici e privati tenuti invece per la prima volta a redigere il DPS nel 2004 (come si è detto entro il 30 giugno), non devono indicare nella relazione alcunché se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono stati adottati. I medesimi soggetti, qualora alla data in cui predispongono la predetta relazione abbiano redatto già il DPS 2004, indicheranno invece tale circostanza; potranno infine indicare facoltativamente quanto eventualmente già fatto nel 2003 e, sempre facoltativamente, l'aggiornamento 2004 *in itinere*.

Diamo in conclusione risposta alla Vostra richiesta nei predetti termini, tenendo presenti altri quesiti pervenuti su questioni collegate e allegando una tabella esemplificativa delle principali scadenze.

Termini 30 giugno 2004

Adempimenti Adozione per il 2004 di tutte le "misure minime" non previste dalla precedente disciplina Termine ultimo per predisporre il documento a data cer-

ta per descrivere le obiettive ragioni tecniche che non consentono di applicare immediatamente alcune nuove misure minime (*documento utilizzabile unicamente nel caso del tutto particolare previsto dall'art. 180, comma 2, del Codice per i soli strumenti elettronici*).

Termini 1° gennaio 2005

Adempimenti Adozione nuove misure minime su strumenti elettronici non previste in base alla precedente disciplina (*solo per i soggetti legittimati a predisporre il predetto documento a data certa*).

Documento programmatico sulla sicurezza

Relazione accompagnatoria al bilancio d'esercizio

Misure DPS 2004

Soggetti già tenuti a redigere o aggiornare il DPS ⁽¹⁾ Aggiornamento DPS entro il **30 giugno 2004**.

Soggetti non obbligati a redigere o aggiornare il DPS in base alla previgente disciplina Redazione DPS entro il **30 giugno 2004**.

Misure Relazione accompagnatoria del bilancio esercizio 2003

Soggetti già tenuti a redigere o aggiornare il DPS ⁽¹⁾ Riferimento al DPS redatto o aggiornato nel 2003 (con facoltà di indicazione aggiuntiva dell'aggiornamento 2004 *in itinere*), oppure menzione dell'aggiornamento eventualmente già effettuato nel 2004.

Soggetti non obbligati a redigere o aggiornare il DPS in base alla previgente disciplina Nessun riferimento se il DPS 2003 o il DPS 2004 non sono stati adottati, oppure riferimento al DPS eventualmente già adottato nel 2004. Facoltà di indicazione del DPS eventualmente predisposto nel 2003 e facoltà di indicazione dell'aggiornamento 2004 *in itinere*.

(1) titolari di un trattamento di dati sensibili o relativi a provvedimenti giudiziari di cui agli artt. 22 e 24 della legge n. 675/1996, effettuato mediante elaboratori

accessibili mediante una rete di telecomunicazione disponibili al pubblico.

OBBLIGHI DI SICUREZZA E DOCUMENTO PROGRAMMATICO: AL 30 GIUGNO LA REDAZIONE DEL "DPS"

Aziende private e amministrazioni pubbliche avranno tempo fino al 30 giugno 2004 per adottare le nuove "misure minime" di sicurezza introdotte dal Codice della privacy a salvaguardia dei dati personali contenuti negli archivi e per redigere il documento programmatico in materia di sicurezza (dps). Il dps deve contenere in particolare, l'analisi dei rischi che incombono sui dati personali e le tutele da adottare per prevenire la loro distruzione, l'accesso abusivo e la dispersione ed è obbligatorio per chi raccoglie, utilizza e conserva dati sensibili o giudiziari.

Potranno usufruire del termine del 30 giugno sia coloro che devono predisporre tale documento per la prima volta sia coloro che ne abbiano già redatto o aggiornato uno nel 2003. Un modello base semplificato sarà disponibile a breve sul sito del Garante www.garanteprivacy.it.

Dal prossimo anno, decorso il periodo transitorio connesso all'entrata in vigore del Codice della privacy, il termine dell'aggiornamento del dps rimarrà fissato al 31 marzo.

Queste in sintesi le indicazioni che l'Ufficio del Garante ha fornito ad amministrazioni pubbliche e società private per una corretta applicazione delle novità normative introdotte dal Codice della privacy in materia di "misure minime" di sicurezza e dei sistemi informatici e telematici. Le "misure minime", già previste dalla legge n. 675/1996, sono l'insieme degli accorgimenti tecnici e organizzativi che l'azienda deve adottare per assicurare almeno il livello minimo di sicurezza per la protezione dei dati personali.

Il Codice, entrato in vigore il 1 gennaio 2004, ha confermato la disciplina in materia di sicurezza dei dati personali introdotta nel 1996. In particolare, è stato ri-

badito il principio secondo cui le "misure minime" sono solo una parte degli accorgimenti obbligatori in materia di sicurezza. Vi è infatti il dovere più generale di custodire i dati personali per contenere il più possibile il rischio che essi siano distrutti, dispersi, conoscibili fuori dai casi in consentiti o trattati in modo illecito, nonché di introdurre ogni utile dispositivo di protezione legato alle nuove conoscenze tecniche. Oltre ad attenersi, quindi, a queste disposizioni generali, i soggetti pubblici e privati hanno il dovere di adottare in ogni caso le "misure minime", la cui mancata adozione costituisce reato.

Il Codice ha però aggiornato l'elenco delle "misure minime" di sicurezza e ha indicato modalità di applicazione (allegato B del Codice). Analogamente a quanto avveniva in passato, le "misure minime" sono diverse a seconda che il trattamento sia effettuato o meno con strumenti elettronici o riguardanti dati sensibili o giudiziari.

Anche il documento programmatico sulla sicurezza, che in base al nuovo Codice deve essere adottato da chiunque effettua un trattamento di dati sensibili o giudiziari con strumenti elettronici, rientra tra le misure minime. Si tratta di una misura non nuova anche se è parzialmente cambiato il contenuto del documento, è più ampia la categoria dei dati giudiziari ed è aumentato il numero dei nuovi soggetti interessati, il Garante ha ritenuto che, in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo, il dps possa essere predisposto, al più tardi entro il 30 giugno 2004.

Va ricordato, infine, che il termine concesso oggi agli operatori riguarda solo ed esclusivamente l'adozione delle nuove misure introdotte nel Codic. Le "vecchie" misure minime, che erano già obbligatorie in passato, devono essere infatti adottate senza attendere il termine del 30 giugno.

Il parere del Garante è consultabile sul sito.

ALLEGATO B

DISCIPLINARE TECNICO IN MATERIA DI MISURE MINIME DI SICUREZZA (Artt. Da 33 a 36 del codice).

Trattamenti con strumenti elettronici

Modalità tecniche da adottare a cura del titolare, del responsabile ove designato e dell'incaricato, in caso di trattamento con strumenti elettronici:

Sistema di autenticazione informatica

1. Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentano il superamento di una procedura di autenticazione relativa a uno specifico trattamento o a un insieme di trattamenti.
2. Le credenziali di autenticazione consistono in un codice per l'identificazione dell'incaricato associato a una parola chiave riservata conosciuta solamente dal medesimo oppure in un dispositivo di autenticazione in possesso e uso esclusivo dell'incaricato, eventualmente associato a un codice identificativo o a una parola chiave, oppure in una caratteristica biometria dell'incaricato, eventualmente associata a un codice identificativo o a una parola chiave.
3. Ad ogni incaricato sono assegnate o associate individualmente una o più credenziali per l'autenticazione.
4. Con le istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la diligente custodia dei dispositivi in possesso ed uso esclusivo dell'incaricato.
5. La parola chiave, quando è prevista dal sistema di autenticazione, è composta da almeno otto caratteri oppure, nel caso in cui lo strumento

elettronico non lo permetta, da un numero di caratteri pari al massimo consentito; essa non contiene riferimenti agevolmente riconducibili all'incaricato ed è modificata da questo ultimo al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni sei mesi. In caso di trattenimento di dati sensibili e di dati giudiziari la parola chiave è modificata almeno ogni tre mesi.

6. Il codice per l'identificazione, laddove utilizzato non può essere assegnato ad altri incaricati, neppure in tempi diversi.

Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano, agli Ordini Provinciali, al CNI, a tutte le Pubbliche Amministrazioni ed Enti della Provincia di Oristano.

La presente pubblicazione è Organo Ufficiale dell'Ordine e pertanto le notizie hanno carattere di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.

Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei Bollettini "Professione Ingegnere" e "Notizie".

Vi ricordiamo che gli articoli, battuti a macchina o su supporto magnetico in formato "*.doc", devono essere inviati alla sede dell'Ordine.

La pubblicazione dei testi è subordinata all'approvazione del Direttore Responsabile. Gli articoli firmati esprimono solo l'opinione dell'autore e non impegnano il Consiglio e la Redazione.

Le fotografie e gli articoli inviati all'Ordine non vengono compensati e non vengono restituiti anche se non pubblicati.

Tiratura 450 copie – Chiuso in data 18.06.2004.

**Bollettino dell'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di
Oristano**

Via L. Canepa n° 3
09170 ORISTANO
Tel. 0783.310060
Fax 0783.217389
www.ording.or.it

Direttore Responsabile

Ing. Carlo Pau
Comitato di Redazione
Ing. Davide Rosas Capo Red.
Ing. Doriana Licheni
Ing. Giuliana Aru
Ing. Michele Onali
Ing. Eloisa Siddi
Ing. Augusto Nieddu
Ing. Ignazio Peddis